



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero 308 del 12/05/2026, con oggetto DIFESA_(TERRARM) - PEC - DD n.308 del 12.05.2026 - Contratto n.318 del 08.05.2026 - capitolo 7220 - Società CRISTANINI S.p.A. - allestimento di n.2 laboratori mobili campali per l'analisi CBRN - importo € 1.845.361,95 (IVA non imponibile) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0030997 - Ingresso - 12/05/2026 - 15:47 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/07/2026 n. 3116 con la seguente osservazione:

Preso atto dell'ulteriore documentazione pervenuta e, in particolare, della dichiarazione di conformità e dei certificati di garanzia trasmessi dalla stazione appaltante, con riferimento all'operatore economico interessato, si ammette a visto e registrazione il provvedimento in esame invitando l'ente a motivare con chiarezza le ragioni che inducono al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) e comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 208/2011, che costituendo una deroga al principio di concorrenza, deve essere sorretto da una motivazione puntuale e specifica, adeguatamente supportata da idonea documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'utilizzo e la corretta applicazione. Per il futuro si richiede di effettuare una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare l'esistenza di soluzioni equivalenti.

Il Consigliere Delegato

LUCA FAZIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

RENATO CATALANO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

9^a Divisione – 2^a Sezione

DAC: 138/2025

CIG: B859C1077B

IL CAPO DELLA DIVISIONE

- VISTI** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;
- VISTO** il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*”;
- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante “*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari*”;
- VISTO** il DPR 13 marzo 2013, n. 49, recante il “*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE*”;

- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO** il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- VISTA** la Direttiva generale per il *procurement* militare del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, approvata con D.M del 16.01.2024;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024, n. 99, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della Difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” e in particolare l’articolo 13 intitolato “*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 9 gennaio 2026, registrato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 20.01.2026 al n.568 e alla Corte dei conti in data 03.02.2026 al n. 523, che, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D. Lgs n. 165/2001, approva la “*Direttiva generale per l’attività Amministrativa e la gestione per l’anno 2026*”, con la quale sono stabiliti gli obiettivi, attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi Programmatori ai fini dell’impiego operativo ed ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità ai fini dell’amministrazione, ed approvati i programmi di investimento riportati in Annesso all’Allegato F della Direttiva stessa, previsionalmente ricompresi nel triennio programmatico di bilancio 2026-2028 e connessi con il mero mantenimento delle capacità operative dello Strumento Militare;
- VISTO** il Decreto dirigenziale n. 17 in data 05.03.2026 del DNA, con cui vengono attribuite le risorse finanziarie iscritte nei capitoli del CRA 022 della Direzione Nazionale degli Armamenti, per l'Esercizio Finanziario 2026, registrato all’UCB al n. 2265 in data 09.03.2026 e alla Corte dei Conti al n. 967 in data 16.03.2026;
- VISTE** le lettere di mandato (LdM):
1. LdM prot. n. M_D A0D32CC REG2025 0051604 in data 17/03/2025 dello Stato Maggiore della Difesa - VI Reparto, con la quale ha conferito mandato alla Direzione degli Armamenti Terrestri (DAT) per avviare gli atti tecnico-amministrativi finalizzati all’allestimento dei laboratori su *shelter*, acquisiti con atto di adesione all’Accordo

Quadro n. 384/2024 stipulato tra il CRA EI e la CRISTANINI S.p.A. (Società Responsabile di Sistema dei laboratori in parola);

2. Seguito LdM prot. M_D A0D32CC REG2026 0034375 in data 11/03/2026 con cui lo SMD, in accoglimento di quanto chiesto dalla DAT con lettera prot. M_D A8BA50C REG2026 0004257 in data 18/02/2026, ha rimodulato il profilo finanziario che pertanto, comprende anche il supporto industriale necessario allo svolgimento delle attività certificative;

TENUTO CONTO che a monte del citato Accordo Quadro è stata espletata una consultazione preliminare di mercato, attraverso la quale SME – U.G. CRA “E.I.” ha manifestato la volontà di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 18 del D. Lgs. 208/2011 con la Cristanini S.p.A. e che nessun Operatore Economico, entro la scadenza stabilita, abbia formalizzato istanze finalizzate alla presentazione di soluzioni alternative di mercato rispetto a quella proposta dalla Cristanini S.p.A., i cui servizi richiesti si possono quindi ragionevolmente considerare infungibili;

CONSIDERATO che detenendone la Responsabilità di Sistema, è l’unica che può assicurare il corretto ed adeguato allestimento degli shelter laboratorio di analisi campale CBRN, senza che ne sia inficiata la funzionalità e nel rispetto dei pesi, volumi, ingombri, consumi energetici nonché delle misure prevenzionali;

VISTE la Determina a Contrarre (DAC) e la sua successiva variante:

- DAC n. 138 in data 02/09/2025 con cui, nell’ambito del Programma di potenziamento del 7° reggimento CBRN, discendente dall’esigenza operativa “Completamento delle capacità di difesa NCB del 7° reggimento CBRN CREMONA”, è stata approvata dal Direttore della DAT l’acquisizione dell’allestimento dei n. 2 laboratori sopra menzionati, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del D. Lgs. 208/11 art. 18, comma 2, lett. d, art. 18 c. 4, lettera a, e art. 4 dell’All.II.20 del D. Lgs. 36/2023, con la Soc. CRISTANINI S.p.A.
- variante DAC n. 26 in data 27/03/2026 con la quale, è stata approvata la revisione del profilo finanziario e temporale dell’impresa comunicata con seguito LdM prot. n. M_D A0D32CC REG2026 0034375 in data 11/03/2026 dallo SMD, in accoglimento a quanto rappresentato dalla stessa DAT al fine di assicurare la necessaria copertura nell’E.F. 2026 per permettere la finalizzazione dell’impresa;

ATTESO che gli appalti nei settori della difesa e sicurezza sono oggetto, a livello comunitario, di una disciplina ad hoc (Direttiva 2009/81/CE), che configura un corpo normativo concettualmente distinto rispetto al sistema della

contrattualistica pubblica generale con la finalità di delineare un quadro legislativo adeguato alle specificità degli acquisti nel settore in argomento;

ATTESO che l'acquisizione degli apparati e delle strumentazioni da installare all'interno degli shelter laboratorio rientra nel perimetro delle forniture già avviate mediante Adesione all'Accordo Quadro n. 384/24 – SP n. 252 del 26/11/2024, costituendo un ampliamento strettamente complementare rispetto alle dotazioni originarie;

CONSIDERATO che l'intero sistema degli shelter laboratorio è stato progettato sulla base di standard univoci di comunaltà logistica, addestrativa ed operativa, che presuppongono l'impiego degli stessi apparati, delle medesime interfacce e delle identiche architetture funzionali già fornite dalla società Cristanini S.p.A., la quale detiene il know-how tecnico e la documentazione proprietaria necessari per garantire la piena interoperabilità;

EVIDENZIATO che l'introduzione di apparati o allestimenti di produttori diversi comporterebbe:

- la non compatibilità con le configurazioni già integrate negli shelter;
- la necessità di nuove attività di ingegnerizzazione, test di integrazione, validazione e riqualifica dell'intero sistema;
- la creazione di linee manutentive eterogenee, con incremento dei costi del ciclo di vita e perdita della comunaltà logistica;
- il rischio di compromissione delle condizioni di sicurezza degli operatori e dell'integrità dei sistemi, in quanto le apparecchiature alternative non sono progettate per operare all'interno degli specifici parametri ambientali, strutturali e funzionali degli shelter Cristanini;

APPURATO che tali criticità determinerebbero sproporzionate difficoltà tecniche e manutentive, non superabili senza un completo riassetto progettuale dell'infrastruttura, con conseguente impatto negativo sui tempi di approntamento, sulla continuità della capacità operativa e sulla tutela dell'interesse pubblico primario alla sicurezza del personale impiegato;

ATTESO altresì che la società Cristanini S.p.A. è l'unico operatore in grado di assicurare la piena compatibilità tecnica, la coerenza con gli standard omologativi, la continuità della catena logistica e la manutenibilità unificata dell'intero sistema, in quanto produttore originario delle dotazioni integrate negli shelter;

CONSIDERATO che ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 18, comma 4, lett. a), del d.lgs. 208/2011, trattandosi di forniture complementari che devono essere

affidate al medesimo operatore per ragioni tecniche, funzionali e di sicurezza non sostituibili senza grave pregiudizio per l'Amministrazione;

- APPURATO** infine che il ricorso alla procedura negoziata con unico operatore costituisce l'unica modalità idonea a garantire la continuità tecnico-funzionale, la sicurezza operativa, la coerenza con gli standard certificati e la tutela dell'interesse pubblico, evitando ritardi, duplicazioni di costi, rischi di non conformità e interruzioni della capacità operativa degli shelter laboratorio;
- CONSIDERATO** che sussistono le condizioni di applicabilità dell'art. 72, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., e quindi di non imponibilità ai fini I.V.A. in quanto l'Organo Programmatore ha dichiarato che l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli *standard e i requirement* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capabilities Code and Capabilities Statements*" (ed.2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A8BA50C REG2025 0024245 in data 08/09/2025 e suo seguito, f. n. M_D A8BA50C REG2025 0025854 in data 23/09/2025, con cui la DAT ha chiesto alla Società CRISTANINI S.p.A. di formulare un'offerta tecnico-economica (RdO) per l'approvvigionamento in parola, volta a soddisfare l'esigenza di cui sopra;
- VISTA** la lettera MAIL_2025102412452324000000 assunta al protocollo n. M_D A8BA50C REG2025 0029513 in data 24/10/2025 e integrata con e-mail in data 9/12/2025 con cui la predetta Società ha presentato l'Offerta Tecnico-Economica relativa alla fornitura sopracitata;
- VISTO** il Verbale di Valutazione Tecnico-Economica approvato con prot. n. M_D A8BA50C DE22026 0000050 in data 16/02/2026, con cui la nominata Commissione DAT di valutazione dell'offerta presentata dalla ditta ha ritenuto congruo e giustificato il prezzo totale di € 1.845.361,95 - IVA non imponibile;
- VISTA** la notifica del prezzo congruito, con prot. n. M_D A8BA50C REG2026 0004263 in data 18/02/2026, con la quale la DAT ha chiesto alla Società di comunicare la disponibilità ad accettare gli importi e i quantitativi;
- VISTA** la lettera MAIL_2026219172441303000000 assunta al prot. n. M_D A8BA50C REG2026 0004515 in data 19/02/2026, con la quale la Società Cristanini S.p.A. ha formalizzato la propria accettazione dei prezzi congruiti, nonché dei relativi quantitativi;
- VISTA** altresì, la successiva nota prot. n. M_D A8BA50C REG2026 0012439 in data 07/05/2026, con la quale la medesima Società ha confermato l'accettazione di quanto proposto con nota prot. n. M_D A8BA50C REG2026 0004263 in data 18/02/2026;

- TENUTO CONTO** che la dotazione prevista per il suddetto contratto è il **Cap. 7220/03** per la spesa complessiva di € 1.845.361,95 (unmilioneottocentoquaranta cinquemilatrecentosessantuno/95), non imponibile ai fini IVA;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha ritenuto di non procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, in quanto l'operatore economico nel DGUE non ha dichiarato la pendenza di un processo in corso afferente alle fattispecie di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), dell'articolo 98 , comma 3, lett. g) ed h) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 3, né ricorrono fondati elementi per cui la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, conformemente al parere MIT 2722/2024;
- RILEVATO** che i certificati acquisiti ai fini della verifica dei requisiti, hanno validità temporale:
- 6 mesi per le dichiarazioni contenute nel DGUE;
 - 120 giorni per la regolarità contributiva (DURC- cfr. art. 7 comma 2 DM 30/01/2015);
- CONSIDERATO** che possono essere utilizzati certificati già in possesso della P.A. (art. 18 l. 241/1990, commi 2 e 4 e art. 6 l. 212/2000 e art. 15 legge n. 83/2011 -legge stabilità 2012): *“le Amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre P.A.”*);
- VISTA** la garanzia fideiussoria n. C00017532 emessa il 05/05/2026, rilasciata dalla Global Assistance S.p.A., presentata dalla Soc. Cristanini S.p.a. a garanzia dell'approvvisionamento;
- VISTO** il **Contratto in forma di Scrittura privata n. 318 in data 08/05/2026**, tra la Direzione degli Armamenti Terrestri e la Società Cristanini S.p.A. per l'allestimento di n. 2 *shelter* laboratorio CBRN per le analisi biologiche e chimiche per importo complessivo di euro 1.845.361,95 (unmilioneottocentoquarantacinquemilatrecentosessantuno/95), non imponibile ai fini IVA;
- DATO ATTO** che, con D.M. 22.10.2024 e s.m.i., è stato approvato l'atto a valenza generale recante *“Disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- VISTO** il foglio dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio prot. M_D A0D32CC REG2024 0245577 del 15.11.2024 costituente direttiva delle procedure di gestione, impegno e, ove applicabile, di liquidazione delle risorse destinate al personale e di quelle destinate alle stazioni appaltanti;
- VISTA** la Direttiva *“Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del D.M. 22 ottobre 2024”* Edizione 2025, emanata dal Segretariato Generale della difesa ed approvata dal Segretario Generale della difesa, adottata sulla base delle previsioni recate dal D.M. 22.10.2024 sopra citato, finalizzata a fornire indicazioni integrative e di dettaglio relative a criteri e procedure per l'attribuzione degli incentivi connessi alle funzioni tecniche, trasmessa con

foglio prot. n. M_D ABBE6E3 REG2025 0077895 in data 14.10.2025, modificata ed integrata dal Decreto del Ministro della difesa del 12.02.2026 trasmesso con foglio prot n. M_D ABBE6E3 REG2026 0050423 in data 29.04.2026.

RICHIAMATO l'art. 15 del Codice, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini, nel primo atto di avvio dell'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo, assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

RICHIAMATO l'art. 45, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”*, nonché l'atto a valenza generale sopra indicato adottato con D.M. del 22.10.2024;

CONSIDERATO che il presente appalto rientra tra quelli per i quali sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D lgs 36/2023;

CONSIDERATO altresì che gli oneri finanziari, derivanti dagli incentivi per le funzioni tecniche, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle Stazioni Appaltanti, in base al sopra riportato art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023; e che, prosegue l'art. 45 del Codice, le Stazioni Appaltanti sono tenute a destinare risorse finanziarie per le funzioni tecniche -specificate nell'Allegato I.10 al Codice- in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento degli stessi;

VISTO il foglio prot. n. M_D ABBE6E3 REG2025 0053123 in data 11.07.2025 con cui il Segretariato Generale della difesa, II Reparto evidenzia che nel caso di affidamenti diretti e, quindi anche nell'ipotesi di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, l'importo da prendere in considerazione come base di calcolo degli incentivi è quello del valore contrattualizzato;

DATO ATTO che la DAC n. 26 in data 27/03/2026 reca il quadro economico della commessa, comprensivo degli oneri di cui sopra, il cui importo è stato rideterminato e calcolato sul valore congruito dell'affidamento in linea con il foglio suddetto;

- VISTO** il modello B di STAMADIFESA STAMADIFESA IV REPARTO n. 10 in data 13/04/2026, relativo alla fornitura in oggetto e comprensivo della quota incentivi;
- VISTO** il cronoprogramma relativo ai pagamenti del Contratto in forma privata n. 318 in data 08/05/2026;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 20 marzo 2025 concernente la struttura della Direzione Nazionale degli Armamenti, del Segretariato Generale della Difesa e delle Direzioni Generali, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del D.P.R. 15 marzo, n. 90, registrato dalla Corte dei conti in data 17.04.2025 al n. 1347;
- VISTO** il D.P.R. del 08.07.2024, registrato alla Corte dei Conti al foglio n. 3033 in data 16.07.2024 con il quale sono state conferite al Ten. Gen. Angelo ASSORATI, a partire dal 08.07.2024, le funzioni di Direttore della Direzione Armamenti Terrestri del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (oggi solo Direzione Nazionale degli Armamenti);
- VISTO** l'atto dispositivo n. 1 in data 23/02/2026 del Ten. Gen. Angelo ASSORATI di delega di funzioni ai Dirigenti della Direzione;
- VISTO** il Decreto in data 26/11/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 9^a Divisione al Dott. Mario ADDUCI, registrato alla Corte dei Conti al n. 4829 in data 22/12/2025;
- VISTO** l'art. 17 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165,

DECRETA

- di dare atto che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il contratto di cui alle premesse del presente decreto. La spesa massima complessiva è di euro 1.845.361,95 (unmilioneottocentoquaranta cinquemilatrecentosessantuno/95), non imponibile ai fini IVA;
- di impegnare l'importo di **euro 1.845.361,95** (unmilioneottocentoquaranta cinquemilatrecentosessantuno/95), non imponibile ai fini IVA, in favore della Società Cristanini S.p.A. con sede legale in Rivoli Veronese (VR), Via Porton, 5 – CAP 37010 – C.F./P.IVA: 01281250231 – a valere sul capitolo di bilancio 7220 pg. 03 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa e in forza della valutazione delle tempistiche di esecuzione contrattuale e di esigibilità degli obblighi di pagamento che ne deriveranno, di imputare tale somma come di seguito meglio specificato:

Clausola 1

E.F. 2026

€ 1.845.361,95

- di procedere con successivo Decreto all'assunzione dell'impegno di € 29.265,07 (ventinovemiladuecentosessanatacinque/07) per far fronte agli oneri derivanti dagli incentivi previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023.

Il presente decreto è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di Controllo.

IL CAPO DELLA 9^ DIVISIONE
Dirig. Dr. Mario ADDUCI